



Straordinaria Reale *Gennaio 2024*

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A PREMIO UNICO
RIVALUTABILE ANNUALMENTE A VITA INTERA.
(CODICI TARIFFE: RMA492SP_D1 - RMA492SP_D2)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
- Modulo di Proposta

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari





CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Straordinaria Reale - Gennaio 2024

mod. VIT8456_COND_1/2024

CONTATTI UTILI



SERVIZIO CLIENTI - BUONGIORNO REALE - lun – sab 8-20

CONTATTO

800 320 320

AREA RISERVATA



Dopo la sottoscrizione, all'indirizzo www.realemutua.it è possibile accedere all'Area Riservata al Contraente (c.d. home insurance), per consultare e gestire telematicamente il contratto (ad esempio: pagare il premio successivo al primo, chiedere un riscatto o la modifica dei propri dati personali).

È possibile accedere anche tramite l'app Reale Mobile.

L'accesso è gratuito previa registrazione.

INTRODUZIONE

Straordinaria Reale - Gennaio 2024 è un prodotto di investimento assicurativo a vita intera, a prestazioni rivalutabili e a premio unico.

È previsto il versamento di un premio unico iniziale che verrà ripartito inizialmente nelle due seguenti componenti di investimento:

- 50% *Specifica provvista di attivi*, costituiti in apposita riserva, separata dal patrimonio della Compagnia;
- 50% *Gestione Separata* "Reale Uno".

Alla scadenza della *Specifica provvista di attivi* (24/02/2031) il relativo capitale investito verrà trasferito attraverso uno switch automatico sulla *Gestione Separata* "Reale Uno".

Trascorsi tre mesi dalla decorrenza del contratto è possibile effettuare versamenti aggiuntivi solo sulla *Gestione Separata*.

Il contratto prevede il pagamento di un capitale assicurato al momento del decesso dell'Assicurato.

La durata del contratto assicurativo, intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale è operante la garanzia assicurativa, corrisponde alla vita dell'Assicurato.

Il contratto si estingue al momento del suo riscatto totale o con il decesso dell'Assicurato.

INDICE

GLOSSARIO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

	1.	<i>PRESTAZIONI.....</i>	1
	2.	<i>LIMITI DI COPERTURA.....</i>	1
	3.	<i>OPZIONI CONTRATTUALI.....</i>	1
	4.	<i>OBBLIGHI DEL CONTRAENTE.....</i>	1
	5.	<i>QUANDO E COME DEVO PAGARE.....</i>	3
	6.	<i>DURATA DEL CONTRATTO.....</i>	4
	7.	<i>REVOCA E RECESSO DAL CONTRATTO.....</i>	4
	8.	<i>RISCATTO.....</i>	5
	9.	<i>COSTI.....</i>	6
	10.	<i>POTENZIALE RENDIMENTO/RIVALUTAZIONE.....</i>	7
	11.	<i>REGIME FISCALE.....</i>	11
	12.	<i>RECLAMI.....</i>	12
	13.	<i>CONFLITTI DI INTERESSE.....</i>	14
	14.	<i>COMUNICAZIONI PERIODICHE IN CORSO DI CONTRATTO.....</i>	14
	15.	<i>DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO.....</i>	15
	16.	<i>IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTABILITÀ.....</i>	15
	17.	<i>CESSIONE PEGNO E VINCOLO.....</i>	15
	18.	<i>FORO COMPETENTE.....</i>	15

MODULO DI PROPOSTA

GLOSSARIO

I termini, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.

ALIQUOTA DI RETROCESSIONE

Percentuale di rendimento, conseguito dalla gestione separata degli investimenti, che la società riconosce ai contratti.

ANNO ASSICURATIVO

Periodo che intercorre tra due ricorrenze anniversary della decorrenza contrattuale.

APPENDICE

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti concordati tra la società e il Contraente oppure intervenuti in seguito a variazioni della normativa di riferimento.

ASSICURATO

Persona fisica cui si fa riferimento per le prestazioni previste dal contratto, determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

BENEFICIARIO

Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto.

CAPITALE INIZIALE O CAPITALE INVESTITO

Premio versato al netto dei caricamenti (come sotto definiti), ove previsti.

CAPITALE RIVALUTATO O MATURATO

Somma degli importi determinati, per ogni premio versato, dal capitale iniziale rivalutato come previsto nelle Condizioni di assicurazione.

CARICAMENTI

Costi prelevati dal premio destinati a coprire le spese commerciali e amministrative della società.

COMMISSIONE DI RIVALUTAZIONE

Percentuale del rendimento realizzato del fondo trattenuta dalla società destinata a coprire le spese commerciali e amministrative.

COMPOSIZIONE DEL FONDO O DELLA GESTIONE SEPARATA

Insieme degli strumenti finanziari, contraddistinti ad esempio in base alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento, in cui è investito il patrimonio del fondo o della gestione separata.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Evento che sancisce l'avvenuto accordo tra le parti. Generalmente coincide con la sottoscrizione del contratto da entrambe le parti.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Insieme degli articoli che disciplinano il contratto di assicurazione.

CONFLITTI DI INTERESSE

Insieme di tutte quelle situazioni nelle quali l'interesse della società può risultare in contrasto con quello del Contraente.

CONTRAENTE

Persona fisica che sottoscrive il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.

CONTRATTO CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Contratto di assicurazione sulla vita caratterizzato da meccanismi di accrescimento delle prestazioni, quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione separata o agli utili di un conto gestione.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso, l'invalidità o la sopravvivenza a una certa data.

Nell'ambito dei contratti di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali caso vita, caso morte, miste, vita intera, capitale differito, rendita immediata o differita.

COPERTURA

Garanzia di ricevere una prestazione al verificarsi di determinati eventi a fronte di un rischio.

CRS – COMMON REPORTING STANDARD

Standard globale per lo scambio automatico di informazioni riferite ai conti finanziari rilevanti, elaborato dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) con lo scopo di individuare e scoraggiare l'evasione fiscale internazionale da parte di residenti stranieri che, direttamente o indirettamente, investono all'estero attraverso istituzioni finanziarie straniere.

DATA DI DECORRENZA

Data a partire dalla quale entrano in vigore le prestazioni previste dal contratto.

DIP AGGIUNTIVO IBIP

Documento precontrattuale, redatto secondo le disposizioni IVASS, contenente informazioni aggiuntive ed eccedenti rispetto al KID, in relazione alla complessità del prodotto.

DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE (DUR)

Riepilogo annuale aggiornato alla data di riferimento dei dati relativi alla situazione del contratto, quali il valore delle prestazioni, i premi versati e quelli in arretrato, il valore di riscatto, gli eventuali riscatti parziali eseguiti e una rendicontazione unica e onnicomprensiva di tutti i costi e oneri.

Per i contratti collegati a gestioni separate, il riepilogo comprende il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali minimi trattenuti. Per i contratti con altre forme di partecipazione agli utili, il riepilogo comprende gli utili attribuiti al contratto. Per i contratti unit linked il riepilogo comprende il numero e il valore delle quote assegnate, eventuali informazioni su costi per copertura di puro rischio e prestazioni garantite, i dati storici dei fondi aggiornati. Per i contratti index linked il riepilogo comprende i valori degli indici di riferimento a cui sono collegate le prestazioni, il valore della prestazione eventualmente garantito, i dati storici relativi all'obbligazione strutturata.

ETA' (ETA' ASSICURATIVA)

Nel caso in cui siano trascorsi meno di sei mesi dal compimento dell'età anagrafica, età assicurativa e anagrafica coincidono. In caso contrario, l'età assicurativa è pari all'ultima età anagrafica compiuta maggiorata di un anno.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

normativa statunitense finalizzata a contrastare l'evasione fiscale da parte dei contribuenti americani detentori di investimenti all'estero. I Governi di Italia e Stati Uniti hanno sottoscritto un accordo per l'applicazione di tale normativa in data 10 gennaio 2014. In virtù di tale accordo, a partire dal 1° luglio 2014, le istituzioni finanziarie (Banche, Compagnie di Assicurazioni sulla vita, ecc.) saranno tenute ad identificare e segnalare alla propria autorità fiscale i Clienti aventi cittadinanza o residenza negli Stati Uniti.

FORO COMPETENTE

Autorità giudiziaria competente per la risoluzione di eventuali controversie.

GARANZIA PRINCIPALE

Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la società s'impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che, di conseguenza, vengono definite complementari o accessorie.

GESTIONE SEPARATA

Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono, al netto dei costi, i premi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

INTERMEDIARIO

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti assicurativi svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tali attività.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, succeduto all'ISVAP in tutti i poteri, le funzioni e le competenze, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle società di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

KID

Documento precontrattuale che la società deve consegnare al potenziale Contraente, e che contiene informazioni relative alla società e alle caratteristiche assicurative e finanziarie del contratto stesso.

LIQUIDAZIONE

Pagamento ai Beneficiari della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento relativo alla prestazione stessa.

MEDIAZIONE

Attività svolta da un soggetto terzo ed imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

MINIMO TRATTENUTO

Percentuale minima che la società trattiene dal rendimento finanziario della gestione separata.

OPZIONE

Clausola del contratto assicurativo secondo cui il Contraente può apportare modifiche alla prestazione, ad esempio può chiedere che la prestazione liquidabile sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista o sia differita nel tempo.

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Momento in cui viene effettuato il pagamento del premio.

POLIZZA

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto assicurativo.

PREMIO (PREMIO COMPLESSIVO O PREMIO LORDO)

Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto assicurativo.

PREMIO NETTO

Importo corrisposto dal Contraente al netto del caricamento per spese di emissione.

PREMIO O VERSAMENTO AGGIUNTIVO

Importo che il Contraente ha facoltà di versare a integrazione dei premi previsti originariamente al momento della conclusione del contratto.

PREMIO PURO O INVESTITO

Importo che rappresenta il corrispettivo per le prestazioni assicurate al netto di tutti i costi applicati dalla società.

PREMIO UNICO

Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla società al momento della conclusione del contratto.

PRESCRIZIONE

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti assicurativi si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

PRESTAZIONE ASSICURATA

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce ai Beneficiari al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.

PROFILO DI RISCHIO

Indice della rischiosità finanziaria del contratto, variabile a seconda della composizione del fondo a cui il contratto è collegato e di eventuali garanzie finanziarie.

PROPOSTA (MODULO)

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente ed eventualmente dall'Assicurato che attesta la volontà di concludere il contratto con la società in base alle caratteristiche ed alle condizioni espresse nel Set informativo.

RECESSO (O RIPENSAMENTO)

Diritto del Contraente di sciogliersi dal vincolo contrattuale e farne conseguentemente cessare gli effetti, mediante dichiarazione unilaterale comunicata all'Impresa di Assicurazione.

REINVESTIMENTO

Operazione che prevede il versamento di capitali provenienti da altri contratti assicurativi scaduti.

RENDICONTO ANNUALE DELLA GESTIONE SEPARATA

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto.

REVOCA DELLA PROPOSTA

Diritto del Contraente di ritirare, prima della conclusione del contratto, la Proposta previamente sottoscritta.

RICORRENZA ANNUALE (O ANNIVERSARIA)

Ogni singolo anniversario della data di decorrenza del contratto assicurativo.

RISCATTO

Diritto del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione della prestazione risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di assicurazione.

RISCATTO PARZIALE

Diritto del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto calcolato alla data della richiesta.

RISCHIO DEMOGRAFICO

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita; infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della società ad erogare la prestazione assicurata.

RISERVA MATEMATICA

Importo che deve essere accantonato dalla società per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati. La legge impone alla società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

RIVALUTAZIONE

Variazione delle prestazioni assicurate attraverso l'attribuzione di una parte del rendimento delle attività finanziarie in cui è investita la riserva matematica relativa al contratto, secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle Condizioni di assicurazione.

SCADENZA

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

SET INFORMATIVO

Insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Socio-Assicurato, composto da:

- KID;
- DIP Aggiuntivo IBIP;
- Condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento della gestione separata (per le polizze con partecipazione agli utili);
- Glossario;
- Modulo di Proposta.

SINISTRO

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

SOCIETÀ O IMPRESA O COMPAGNIA (DI ASSICURAZIONE)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente sottoscrive il contratto assicurativo.

SOCIETÀ DI REVISIONE

Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

SOSTITUTO D'IMPOSTA

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di prestazioni in denaro, all'effettuazione di una ritenuta relativa alle imposte previste, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento all'Agenzia delle Entrate.

SPECIFICA PROVISTA DI ATTIVI

Attivo o attivi finanziari acquisiti appositamente dalla Compagnia di assicurazione per far fronte agli impegni contrattuali assunti e a tal fine, appostati in apposita riserva.

TASSO DI PREMIO

Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione, non considerando le eventuali imposte, il caricamento per spese di emissione o il frazionamento.

TASSO MINIMO GARANTITO

Rendimento finanziario che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni iniziali (tasso tecnico), riconosciuto anno per anno, conteggiato alla scadenza o in caso di decesso.

TASSO TECNICO

Rendimento finanziario annuo, che la società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni iniziali.

VITA INTERA

Tipologia di assicurazione sulla vita nel quale la durata del contratto assicurativo, intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale è operante la garanzia assicurativa, corrisponde alla vita dell'Assicurato.

1. PRESTAZIONI



1.1 CASO MORTE

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale Reale Mutua liquiderà ai *Beneficiari* designati dal *Contraente* il *capitale* complessivamente *assicurato* "pro rata temporis" risultante a tale data , riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali, qualunque possa esserne la causa.

In particolare, la rivalutazione del capitale assicurato è determinata in funzione della data dell'evento del decesso, come di seguito indicato:

- a) Per il periodo compreso tra la decorrenza del contratto e la scadenza della *Specifica provvista di attivi* (24/02/2031), il capitale complessivamente assicurato **alla data del decesso** sarà pari alla somma:
- del capitale assicurato investito nella componente a *Gestione Separata* "Reale Uno"
 - e
 - del capitale iniziale investito nella componente a *Specifica provvista di attivi* rivalutato pro rata temporis fino alla data di decesso (il cui rendimento annuo per il cliente sarà garantito contrattualmente da Reale Mutua , limitatamente al periodo di durata dell'attivo sottostante).
- b) Successivamente alla scadenza della *Specifica provvista di attivi*, a seguito dell'operazione di switch automatico meglio descritta all'articolo 10.4, il capitale assicurato sarà quello presente nella sola *Gestione Separata* alla data del decesso dell'*Assicurato*.

Il capitale assicurato sopra definito verrà riproporzionato nel caso di riscatti parziali.

In ogni caso sul presente contratto è prevista la garanzia finanziaria in caso di decesso o riscatto come meglio specificato al successivo articolo 10.3.

2. LIMITI DI COPERTURA



Sia l'età dell'Assicurato sia quella del Contraente (se persona diversa dall'Assicurato) alla data di decorrenza del contratto non può essere inferiore a 18 anni o superiore a 89 anni.

3. OPZIONI CONTRATTUALI



Non sono previste opzioni contrattuali.

4. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE



4.1. CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

Il *Contraente* deve:

- compilare e firmare il Questionario di valutazione delle richieste ed esigenze del *Contraente*;
- compilare e firmare il Modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela, nei casi previsti dalla normativa in vigore;
- compilare e firmare il modulo di autocertificazione *FATCA- CRS*;
- compilare e firmare il *modulo di proposta* fornendo i propri dati anagrafici e quelli dell'*Assicurato*, designando i *Beneficiari* indicando l'ammontare del *premio* che vuole versare;
- versare il *premio* con le modalità indicate al successivo articolo 5.

Il contratto è concluso nel giorno in cui la *polizza* è sottoscritta dal *Contraente* e da Reale Mutua.

La *decorrenza* del contratto coincide, in genere, con la data di sottoscrizione, ma può essere successiva a questa su richiesta del *Contraente*.

Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il *premio*, alle ore 24:00 del giorno in cui il contratto è concluso, oppure alle ore 24:00 del giorno di *decorrenza*, se successivo.

Se il versamento del *premio* è effettuato dopo tali date il contratto entra in vigore alle ore 24:00 del giorno di detto pagamento.

Il contratto può essere stipulato soltanto da Contraenti domiciliati nello Spazio Economico Europeo (comprensivo degli Stati Membri dell'Unione Europea, di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e San Marino). In caso contrario, la *polizza* non può essere emessa.

4.2. INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI A REALE MUTUA

Comunicazioni di revoca e recesso

Le comunicazioni di revoca della Proposta, di recesso dal contratto, devono essere inviate dal *Contraente* alla Direzione Vita e Welfare di Reale Mutua a mezzo raccomandata.

Comunicazioni in corso di contratto

Per l'inoltro delle richieste, di variazione della designazione dei *Beneficiari*, di comunicazione di decesso dell'*Assicurato*, il *Contraente* o i *Beneficiari* (nei casi di accettazione del beneficio o di decesso dell'*Assicurato* quando coincide con il *Contraente*) possono rivolgersi all'agenzia competente; la data di riferimento è quella di presentazione della richiesta stessa. In alternativa, la comunicazione dovrà avvenire a mezzo raccomandata alla Direzione Vita e Welfare di Reale Mutua e, in questo caso, la data cui far riferimento è quella del ricevimento della comunicazione da parte di Reale Mutua.

Comunicazioni di variazione della residenza

Nel caso in cui il *Contraente*, nel corso della durata del contratto, trasferisca la propria residenza in qualunque altro Stato, è obbligato a comunicarlo a Reale Mutua a mezzo lettera entro 30 giorni dal trasferimento. Si ricorda che il trasferimento di residenza potrebbe comportare un ulteriore onere al *Contraente*, se previsto dall'Autorità dello Stato estero della nuova residenza. Qualora il *Contraente* ometta di comunicare tale variazione, Reale Mutua potrà

richiedere allo stesso il pagamento di un importo pari a quello che Reale Mutua abbia eventualmente versato all'Autorità dello Stato estero.

Il *Contraente* si obbliga altresì a comunicare a Reale Mutua il trasferimento del proprio domicilio, se persona fisica, o della sede o stabilimento cui sono addette le persone assicurate, se persona giuridica, in Stato diverso da quello indicato al momento della stipula della *polizza*.

4.3. COSA FARE IN CASO DI EVENTO

Verificatosi uno degli eventi previsti dal contratto di seguito elencati, affinché Reale Mutua possa procedere al pagamento, dovranno essere consegnati i documenti necessari a:

- verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento;
- individuare con esattezza gli aventi diritto.

Vengono di seguito elencati i documenti richiesti per ogni ipotesi di *liquidazione*.

Riscatto

- richiesta sottoscritta dal *Contraente*;
- Modulo di autocertificazione *FATCA-CRS* compilato e sottoscritto.

Decesso

- certificato anagrafico di morte dell'*Assicurato* nel quale sia anche indicata la data di nascita;
- verbale delle autorità competenti in caso di morte violenta o accidentale dell'*Assicurato*;
- atto di notorietà redatto in Tribunale o dal Notaio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dal quale risulti:
 - se l'*Assicurato* abbia lasciato o no testamento e, in caso affermativo, che il testamento (i cui estremi sono indicati nell'atto) sia l'unico o l'ultimo e non sia stato impugnato. Nel caso in cui vi sia testamento, copia autentica del relativo verbale di pubblicazione;
 - chi siano gli eredi legittimi dell'*Assicurato* al momento della comunicazione del decesso, in caso di *Beneficiari* designati in modo generico;
- dati anagrafici dei *Beneficiari* (copia della carta di identità e del codice fiscale);
- nel caso di *Beneficiari* minori o incapaci, decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentante a riscuotere la prestazione.

Nel caso di contratti gravati da vincoli o pgni, è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio. Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, Reale Mutua mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, comprensiva di quella necessaria all'individuazione di tutti i *Beneficiari*.

Decorso tale termine e, a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei *Beneficiari*.

Ogni pagamento viene effettuato tramite la competente agenzia, nel rispetto della normativa vigente.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti nascenti dal presente *contratto di assicurazione* si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nel caso in cui l'avente diritto non provveda entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà applicazione la normativa di cui alla legge sui "Rapporti dormienti" n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo previsto dalla stessa.

4.4. DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI

Dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione del rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

4.5. DESIGNAZIONE BENEFICIARI E REFERENTE TERZO

Il *Contraente* designa i *Beneficiari* e può, in qualsiasi momento, revocarli o modificarli rivolgendosi all'agenzia competente o *tramite raccomandata a Reale Mutua o per testamento*.

La designazione dei *Beneficiari* non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dagli eredi, dopo la morte del *Contraente*;
- dopo che, verificatosi l'evento assicurato, i *Beneficiari* abbiano dichiarato, *tramite raccomandata a Reale Mutua*, di volersi avvalere del beneficio;
- dopo che il *Contraente* e i *Beneficiari* abbiano dichiarato, *tramite raccomandata a Reale Mutua*, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio (clausola di beneficio accettato).

In questi casi, le operazioni di *riscatto*, pegno o vincolo richiedono l'*assenso scritto dei Beneficiari*.

Se i *Beneficiari* sono designati in forma nominativa il *Contraente* può pronunciarsi sull'invio delle comunicazioni agli stessi.

Inoltre, il *Contraente* ha la facoltà di nominare un Referente Terzo a cui Reale Mutua potrà fare riferimento in caso di decesso dell'*Assicurato*.

5. QUANDO E COME DEVO PAGARE



Il contratto prevede il versamento di un *premio unico iniziale* che verrà ripartito inizialmente nelle due seguenti componenti di investimento:

- 50% *Specifica provvista di attivi*, costituiti in apposita riserva, separata dal patrimonio della Compagnia;
- 50% *Gestione Separata* "Reale Uno".

Alla scadenza della *Specifica provvista di attivi* (24 febbraio 2031), il relativo capitale assicurato determinato con le modalità indicate all'articolo 10.1, verrà trasferito attraverso uno switch automatico nella *Gestione Separata* "Reale Uno": tale operazione avverrà il 25 febbraio 2031.

Il *Contraente* è tenuto a versare il premio *in un'unica soluzione* alla sottoscrizione della proposta o del Contratto.

L'importo di *premio minimo* da versare sul presente contratto è pari a *5.000,00 euro* mentre l'importo massimo è pari a *500.000,00 euro*.

Oltre al pagamento del suddetto *premio unico iniziale*, il *Contraente* ha la facoltà di versare, trascorsi 3 mesi dalla decorrenza, **e solamente sulla componente di Gestione Separata**, dei versamenti aggiuntivi di importo minimo pari a *2.000,00 euro* e massimo di *100.000,00 euro* annui.

Al fine di tutelare il rendimento della *Gestione Separata* e il valore della posizione per i Soci già clienti, la Compagnia si riserva la facoltà di sospendere tale facoltà qualora l'evolvere degli scenari tecnico-finanziari lo rendesse necessario.

Inoltre, al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della *Gestione Separata* REALE UNO, ogni singolo *Contraente* (o più *Contraenti* collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi) non può versare nell'arco temporale di un anno un cumulo di *premi* superiore a 14.000.000,00 euro sul presente *contratto* o su altri collegati alla *Gestione Separata* REALE UNO, fermo restando gli importi minimi e massimi di *premio* previsti per ciascun prodotto collegato al medesimo fondo. Tale limite può essere successivamente modificato dal Reale Mutua.

Il versamento del premio, a scelta del *Contraente*, potrà essere effettuato con:

- assegno circolare o bancario intestato a Società Reale Mutua di Assicurazioni e con clausola di non trasferibilità,
- bancomat o carta di credito,
- bollettino postale con conto corrente intestato all'Agenzia,
- bonifico bancario o postale.

ATTENZIONE: Si ricorda che per i pagamenti di premio effettuati tramite bollettino postale, essendo dubbio che lo stesso costituisca un mezzo di pagamento tracciato, la detraibilità del premio, laddove prevista, avverrà sotto la responsabilità dell'avente diritto.

Per importi superiori a 200.000,00 euro, il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale con valuta fissa sul c/c intestato a Società Reale Mutua di Assicurazioni presso Banca Reale S.p.A., codice IBAN IT0600313801000000012992558, indicando come causale: CODICE AGENZIA – STRAORDINARIA REALE GENNAIO 2024 – COGNOME CONTRAENTE.

Eventuali spese relative ai mezzi di pagamento sono a carico del *Contraente*.

6. DURATA DEL CONTRATTO



Il contratto è a vita intera, pertanto la durata è pari al periodo compreso tra la *data di decorrenza* del *contratto* e il decesso dell'*Assicurato*.

7. REVOCA E RECESSO DAL CONTRATTO



Prima della *conclusione del contratto*, il *Contraente* può revocare la Proposta, inviando una raccomandata a Reale Mutua e, in tal caso, verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla revoca stessa, l'intero ammontare del *premio* eventualmente versato.

Il *Contraente* può recedere dal *contratto* entro 30 giorni dalla data di *decorrenza* del contratto, inviando una raccomandata a Reale Mutua. Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso, Reale Mutua rimborsa al *Contraente* il *premio* da questi corrisposto, al netto del *caricamento* per spese di emissione del contratto effettivamente sostenute e indicate al successivo articolo 9.

8. RISCOFFO



Il contratto, su richiesta del *Contraente*, può essere riscattato totalmente o parzialmente trascorso almeno 1 anno dalla data di *decorrenza*.

Il riscatto può essere:

- totale, con conseguente estinzione del contratto, a liquidazione avvenuta, dalla data di richiesta del riscatto;
- parziale, limitato ad una parte del capitale investito. In questo caso il capitale residuo continuerà ad essere annualmente rivalutato.

Le modalità di determinazione del valore di *riscatto* variano in funzione dell'epoca in cui avviene la richiesta da parte del *Contraente*. Pertanto:

a) **nel periodo compreso tra la decorrenza del contratto e la scadenza della Specifica provvista di attivi (24/02/2031)**, il valore di *riscatto* totale sarà pari alla somma:

- del capitale assicurato, alla data di richiesta, investito nella componente a *Gestione Separata*;
- del capitale assicurato, alla data di richiesta, investito nella componente a *Specifica provvista di attivi*.

La misura della rivalutazione e le modalità di applicazione sono descritte all'articolo 10.

b) **successivamente alla scadenza della Specifica provvista di attivi (24/02/2031)**, il capitale da liquidare sarà pari al capitale complessivamente assicurato, alla data di richiesta, nella *Gestione Separata*.

Tale importo è pari alla somma del capitale iniziale totale investito nella *Gestione Separata*, del capitale investito relativo agli eventuali versamenti aggiuntivi e dal capitale trasferito a titolo di switch automatico dalla *Specifica provvista di attivi*, rivalutati "pro-rata temporis" fino alla data di richiesta e riproporzionato a seguito di eventuali riscatti parziali.

Nel caso di riscatto parziale l'importo da liquidare al *Contraente* verrà disinvestito rispettando le percentuali di allocazione tra le due componenti di investimento esistenti sul contratto al momento dell'esecuzione dell'operazione.

Il capitale assicurato sopra definito verrà riproporzionato nel caso di riscatti parziali e moltiplicato per la percentuale di seguito riportata:

Anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto	% capitale rivalutato
1	98,50%
2	98,75%
3	99,00%
4	99,25%
5 e oltre	100,00%

L'importo liquidato in seguito a richiesta di *riscatto parziale* rappresenta una parte del valore di *riscatto* totale ed è uguale a quello richiesto dal *Contraente* al netto di eventuali oneri fiscali, tenendo conto dei vincoli sotto descritti. I *riscatti parziali* lasciano in vigore il contratto per il **capitale residuo** che si calcola nel seguente modo: a ogni *riscatto parziale* il *capitale* viene diminuito della stessa misura percentuale espressa dal rapporto tra l'importo richiesto e il valore di *riscatto* totale antecedente la richiesta.

Nel caso di riscatto parziale l'importo da liquidare al Contraente verrà disinvestito rispettando le percentuali di allocazione tra i due fondi esistenti sul contratto al momento dell'esecuzione dell'operazione.

È possibile effettuare i *riscatti parziali* per importi non inferiori a 500,00 euro. Non sono ammessi *riscatti parziali* che lascino il contratto in vigore con un valore di *riscatto* inferiore a 1.000,00 euro.

Al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della *Gestione Separata* REALE UNO, ogni singolo *Contraente* (o più *Contraenti* collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi) non può effettuare nell'arco temporale di un anno, *riscatti parziali* o totali per un importo complessivo superiore a 15.000.000,00 euro sul presente contratto o su altri collegati alla *Gestione Separata* REALE UNO. Tale limite può essere successivamente modificato da Reale Mutua.

Con il *riscatto* totale si determina l'immediato scioglimento del contratto.

9. COSTI



Di seguito vengono elencati i costi prelevati dal premio versato, dai rendimenti della *Specifica provvista di attive* e dalla *Gestione Separata* a cui è legato il contratto, dagli importi liquidati in caso di riscatto.

Costi sul premio

<i>Caricamento</i> per spese di emissione del contratto	30,00 euro
<i>Caricamento</i> per spese di emissione dei versamenti aggiuntivi	10,00 euro
<i>Caricamento</i> proporzionale sul premio unico iniziale e sugli eventuali versamenti aggiuntivi	1,80% del premio netto

Il *premio netto* si ottiene sottraendo il caricamento per spese di emissione dal premio versato.

Il capitale iniziale, relativamente ad ogni premio versato, si ottiene sottraendo al *premio netto* l'importo di caricamento proporzionale sul premio.

AVVERTENZA: L'intermediario ha la facoltà di praticare sconti, riducendo il caricamento proporzionale sul premio versato e sugli eventuali versamenti aggiuntivi.

Costi prelevati dal rendimento delle due componenti di investimento

Al momento della *rivalutazione* annuale Reale Mutua trattiene dal rendimento realizzati dalla *Specifica provvista di attive* dal fondo REALE UNO la *commissione di rivalutazione* indicata nella seguente tabella:

SPECIFICA PROVISTA DI ATTIVI	Commissione di rivalutazione annua	0,80%
GESTIONE SEPARATA "REALE UNO"	Commissione di rivalutazione annua	0,80%

Costi per riscatto

Il costo di *riscatto*, totale o parziale, si ottiene moltiplicando la percentuale riportata nella tabella seguente per il *capitale assicurato* secondo le modalità indicate all'articolo 8, riproporzionato in presenza di eventuali *riscatti parziali*.

Anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto	% costo di riscatto
1	1,50%
2	1,25%
3	1,00%
4	0,75%
5 e oltre	nessuna

10. POTENZIALE RENDIMENTO/RIVALUTAZIONE



10.1 MISURA DI RIVALUTAZIONE DELLA COMPONENTE DI CAPITALE INVESTITA NELLA SPECIFICA PROVISTA DI ATTIVI

Le prestazioni assicurate del contratto per questa componente si rivalutano ad un tasso annuo predeterminato e garantito derivante da specifiche attività patrimoniali preventivamente acquisite da Reale Mutua Assicurazioni. La rivalutazione annua è pari al 4,70% diminuita di una commissione di rivalutazione pari allo 0,80%; nel corso dell'annualità di polizza compresa tra il 24 febbraio 2031 e la ricorrenza anniversaria precedente, il capitale assicurato verrà rivalutato "pro-rata temporis" secondo la misura di rivalutazione precedentemente definita.

10.2 MISURA DI RIVALUTAZIONE DELLA COMPONENTE DI CAPITALE INVESTITA NELLA GESTIONE SEPARATA REALE UNO

Ad ogni anniversario della data di *decorrenza* del contratto, il *capitale maturato* sulla *Gestione Separata* Reale Uno alla *ricorrenza anniversaria* precedente e riproporzionato in presenza di eventuali *riscatti parziali*, viene rivalutato in base al rendimento del fondo diminuito della *commissione di rivalutazione* annua dello 0,80%.

Il tasso di rendimento del fondo REALE UNO è determinato annualmente su un periodo di osservazione di dodici mesi che va dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo. Tale tasso è utilizzato per il calcolo della

rivalutazione annuale delle polizze con *ricorrenza anniversaria* nell'anno solare seguente al termine del periodo di osservazione.

Ad esempio: il tasso di rendimento del fondo per calcolare la *rivalutazione* annuale di una polizza con *ricorrenza* nel 2019 è determinato sul periodo di osservazione che va dal 1° novembre 2017 al 31 ottobre 2018.

Consultare la sezione Quotazioni Vita riportata sul sito internet www.realemutua.it per conoscere i valori dei tassi di rendimento determinati per anno di *ricorrenza anniversaria*.

La rivalutazione del capitale viene effettuata in regime di capitalizzazione composta.

Gli eventuali capitali accreditati con versamenti aggiuntivi effettuati nel periodo intercorrente fra l'ultima ricorrenza anniversaria del contratto e quella di rivalutazione verranno allineati a quest'ultima data mediante adeguamento "pro-rata temporis" per la frazione d'anno compresa tra la rispettiva decorrenza e la data di rivalutazione.

REGOLAMENTO DEL FONDO REALE UNO

I) Costituzione e denominazione del Fondo

A fronte degli impegni assunti da Società Reale Mutua di Assicurazioni con i contratti a prestazioni rivalutabili, viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti separata da quella delle altre attività di Società Reale Mutua di Assicurazioni, che viene contraddistinta con il nome "REALE UNO" (di seguito "Fondo").

La valuta di denominazione del Fondo è l'euro.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti la cui rivalutazione è legata al rendimento del Fondo.

La gestione del Fondo è conforme alle norme stabilite dal Regolamento n° 38 del 3 giugno 2011 emesso dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.

II) Verifica contabile del Fondo

La gestione del Fondo **è annualmente sottoposta a verifica** da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo previsto dalla normativa vigente, la quale, in particolare, attesta la corretta consistenza e la conformità dei criteri di valutazione delle attività attribuite alla gestione all'inizio e al termine del periodo, la corretta determinazione del rendimento del Fondo, quale descritto al seguente punto 4) e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività rispetto agli impegni assunti da Società Reale Mutua di Assicurazioni sulla base delle riserve matematiche.

III) Obiettivi e politiche di investimento

La finalità della gestione risponde alle esigenze di un soggetto con bassa propensione al rischio. Società Reale Mutua di Assicurazioni privilegia gli investimenti volti a favorire la crescita e la conservazione nel tempo del capitale investito, nonché l'adeguata diversificazione degli attivi e dei relativi emittenti nell'ottica di contenimento dei rischi.

Le risorse del Fondo sono investite esclusivamente nelle categorie di attività ammissibili alla copertura delle riserve matematiche previste dalla normativa vigente. Si privilegiano gli investimenti i cui emittenti sono Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, con merito di credito coerente con le finalità della gestione.

La composizione degli investimenti è orientata verso obbligazioni e altri titoli a reddito fisso in misura superiore al 50% del portafoglio complessivo, suddivisi tra obbligazioni governative, sovranazionali e societarie (c.d. *corporate*).

Inoltre, per la diversificazione degli attivi e per una maggiore redditività del portafoglio, gli investimenti possono essere rappresentati da:

- titoli di capitale nel limite del 20% del portafoglio complessivo;
- altre attività patrimoniali nel limite del 30% del portafoglio complessivo. Tali attivi sono rappresentati prevalentemente da quote di OICR ("organismi di investimento collettivo del risparmio") e liquidità o altri strumenti del mercato monetario.

Società Reale Mutua di Assicurazioni può investire in strumenti finanziari derivati o in OICR che ne fanno uso, nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e in modo da non alterare il profilo di rischio, con lo scopo sia di pervenire a una gestione efficace del portafoglio, sia di coprire le attività finanziarie per ridurre la rischiosità.

Gli investimenti possono anche essere effettuati in attività finanziarie non denominate in euro e potranno essere effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.

Società Reale Mutua di Assicurazioni si riserva la facoltà di investire il patrimonio anche in:

- strumenti finanziari innovativi di cui, in corso di contratto, la normativa vigente consentisse l'utilizzo;
- parti di OICR o altri strumenti finanziari emessi dalle controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento IVASS 26 ottobre 2016 n.30 (operazioni infragruppo) nel limite del 10% del portafoglio complessivo, assicurando comunque la tutela del Contraente da possibili situazioni di conflitto d'interesse;
- altre attività non citate in precedenza e ritenute ammissibili alla copertura delle riserve matematiche.

IV) Determinazione del rendimento

Il periodo di osservazione, inteso come esercizio amministrativo del Fondo, per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

Il tasso medio di rendimento del Fondo si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza del suddetto periodo alla giacenza media delle attività del Fondo stesso.

Il "risultato finanziario" del Fondo è pari ai proventi finanziari di competenza (compresi gli scarti di emissione e di negoziazione, gli utili e le perdite di realizzo) al lordo delle ritenute di acconto fiscali e al netto delle spese unicamente consentite:

- a) spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione;
- b) spese sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Società Reale Mutua di Assicurazioni in virtù di eventuali accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà di Società Reale Mutua di Assicurazioni.

Per "giacenza media" del Fondo si intende la somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività del Fondo.



La giacenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.

V) Modifiche al regolamento

Società Reale Mutua di Assicurazioni si riserva di apportare al regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell'adeguamento della normativa primaria e secondaria vigente o a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tal ultimo caso, di quelle meno favorevoli per il Contraente.

VI) Fusione o incorporazione con altri Fondi

Società Reale Mutua di Assicurazioni si riserva in futuro la possibilità di effettuare la fusione o incorporazione del Fondo con un'altra gestione separata solo qualora detta operazione persegua l'interesse degli aderenti coinvolti e non comporti oneri o spese per gli stessi.

Le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione o incorporazione dovranno essere simili e le politiche di investimento omogenee. Società Reale Mutua di Assicurazioni provvederà ad inviare a ciascun Contraente, nei termini previsti dalla normativa vigente, una comunicazione relativa all'operazione in oggetto che illustrerà le motivazioni e le conseguenze, anche in termini economici, e la data di effetto della stessa, oltre che la composizione sintetica delle gestioni separate interessate all'operazione.

10.3 GARANZIA FINANZIARIA

Straordinaria Reale Gennaio 2024 prevede la seguente garanzia finanziaria:

Nel caso di riscatto o decesso dell'Assicurato la Compagnia garantisce:

- nel caso di riscatto o di decesso dell'Assicurato entro la scadenza della componente di *Specificata provvista di attivi*(24/02/2031), la garanzia di rendimento minimo sul capitale investito sarà pari al 1,95% annuo. Tale percentuale è la risultante della somma della garanzia sulla componente *della Gestione Separata* pari allo 0,00% (il capitale assicurato nel caso di riscatto o decesso non può essere inferiore al capitale iniziale investito) e la garanzia sulla componente della *Specificata provvista di attivi* pari al 3,90% annuo. Per ogni eventuale versamento aggiuntivo è prevista la garanzia del relativo capitale investito.
- successivamente alla scadenza della componente di *Specificata provvista di attivi*(24/02/2031), la garanzia prevede che il capitale assicurato nel caso di riscatto o decesso non possa essere inferiore al capitale investito nella *Gestione Separata*. Il capitale investito è dato dalla somma del capitale iniziale investito nella *Gestione Separata*, dal capitale investito relativo agli eventuali versamenti aggiuntivi e dal capitale trasferito nella gestione separata a titolo di switch automatico dalla *Specificata provvista di attivi*.

In tutti i casi sopra il capitale iniziale sopra definito verrà riproporzionato nel caso di riscatti parziali.

10.4 SWITCH AUTOMATICO

La *Specificata provvista di attivi* scadrà il **24/02/2031** e in data **25/02/2031** verrà effettuato il totale trasferimento dell'importo maturato su tale componente nella *Gestione Separata* Reale Uno. Tale operazione non prevede alcun costo.

L'importo trasferito sulla *Gestione Separata* andrà a formare, insieme al capitale assicurato già presente sulla *Gestione Separata*, il capitale iniziale complessivo continuerà ad essere rivalutato come specificato nell'articolo 10.2.

11. REGIME FISCALE



Si ricorda che il regime fiscale indicato di seguito è quello in vigore alla redazione del presente Documento ed è suscettibile di modifiche in caso di variazioni normative secondo le previsioni delle stesse.

Regime fiscale dei premi ai fini dell'imposta sulle assicurazioni: i premi sulle assicurazioni sulla vita sono esenti dall'imposta sui premi di assicurazione, qualora il rischio possa essere considerato come ubicato in Italia. Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza/domicilio del Contraente presso un altro Paese dell'Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza/domicilio del Contraente presso altri Paesi dell'Unione Europea devono essere comunicati a Reale Mutua Assicurazioni a mezzo lettera entro 30 giorni dal trasferimento. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, la Compagnia potrà rivalersi sul Contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.

Regime fiscale dei premi ai fini della detraibilità dall'Irpef: i premi investiti nella presente forma assicurativa non consentono alcuna detrazione d'imposta (Art. 15 T.U.I.R.).

Regime fiscale delle prestazioni: le somme corrisposte da Reale Mutua Assicurazioni in dipendenza di questo contratto assicurativo, sia in caso di riscatto che in caso di decesso dell'Assicurato, sono soggette ad imposta sostitutiva sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi lordi versati (art. 26-ter, D.p.r. 600/1973). Nel caso in cui il Contraente o il Beneficiario percepiscano la prestazione nell'esercizio di un'attività commerciale, l'imposta sostitutiva non è applicata. A tali fini, le persone fisiche e gli enti non commerciali che percepiscano tali prestazioni in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente esercitata, dovranno fornire a Reale Mutua Assicurazioni una dichiarazione riguardo alla sussistenza di tale circostanza (C.M. 29/E/2001, par. 2.3).

Ai redditi derivanti dal contratto, viene riconosciuta, attraverso la riduzione della base imponibile e ferma restando la misura dell'imposta sostitutiva applicata, una minore tassazione in funzione della quota degli stessi riferibile a titoli di Stato ed equiparati.

Per la determinazione di tale quota, viene data rilevanza, per ciascun contratto, alla percentuale annuale media dell'attivo investito nei suddetti titoli, rispetto al totale dell'attivo. L'investimento in titoli di Stato o equiparati rileva sia se effettuato direttamente che se effettuato indirettamente, per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (art. 2, DMEF 13/12/2011).

Normativa Fatca e CRS: a partire dal 1° luglio 2014, la normativa statunitense FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) richiede che Reale Mutua Assicurazioni identifichi i Contraenti che siano cittadini americani o con residenza fiscale statunitense, e invii una comunicazione periodica tramite l'Agenzia delle Entrate italiana all'autorità erariale statunitense (Internal Revenue Service).

L'identificazione avviene in fase di assunzione della polizza, ma anche durante tutta la vita del contratto, principalmente mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo di autocertificazione da parte del Contraente persona fisica/persona giuridica. Nel caso in cui vengano rilevate incongruenze nei dati forniti, Reale Mutua Assicurazioni si riserva di richiedere ulteriori informazioni all'interessato.

La Compagnia si riserva altresì la facoltà di richiedere una nuova autocertificazione ogni qual volta intervengano, nel corso del contratto, elementi nuovi rispetto a quelli dichiarati in precedenza (nuovi indizi di americanità o variazione di residenza).

La legge di ratifica della normativa FATCA (legge n. 95 del 7 luglio 2015) contiene uno specifico rimando agli adempimenti previsti dalla normativa CRS (Common Reporting Standard), sancendo l'obbligo per le istituzioni finanziarie di identificare la residenza fiscale dei soggetti non residenti, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Nel corso della durata contrattuale, il Contraente e il Beneficiario si obbligano a comunicare per iscritto alla Compagnia l'eventuale trasferimento di residenza in un altro Paese dell'Unione Europea e/o l'acquisizione di cittadinanza negli USA o negli Stati che hanno aderito al CRS.

12. RECLAMI



Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiornoale@realemutua.it.

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Per questioni inerenti al contratto:

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi

a) all'IVASS con una delle seguenti modalità:

1. via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma;
2. via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
3. via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it;

oppure

b) alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3, 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it

Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'IVASS e reperibile sul sito www.ivass.it - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it.

Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.realemutua.it.

Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali:

Commissione di Garanzia

Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli

Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'*Assicurato*. Se da questi è accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli *Assicurati* persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.

Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it.

Mediazione per la conciliazione delle controversie

In caso di controversia in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di *mediazione* prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La *mediazione* non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it.

La *mediazione* si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti devono partecipare alla procedura di *mediazione*, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

13. CONFLITTI DI INTERESSE



La Reale Mutua dispone di procedure operative atte a individuare e a gestire le situazioni di *conflitto di interesse* originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di Società del Gruppo. Tramite le funzioni preposte, effettua un'attività di monitoraggio sulla presenza di situazioni e/o operazioni in *conflitto di interesse*.

In particolare, Reale Mutua ha predisposto che vengano mappate dette tipologie di *conflitto di interesse* in relazione sia all'offerta dei prodotti alla clientela sia all'esecuzione dei contratti con riferimento alla gestione finanziaria degli attivi a cui sono legate le prestazioni.

Qualora non sia possibile evitare situazioni in cui Reale Mutua abbia in via diretta o indiretta un *conflitto di interesse*, Reale Mutua ha previsto l'adozione di idonee misure organizzative volte a evitare e, se non possibile, a limitare tali conflitti operando in ogni caso in modo da non recare pregiudizio ai *Contraenti* e nell'ottica di ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.

14. COMUNICAZIONI PERIODICHE IN CORSO DI CONTRATTO



Reale Mutua si impegna a trasmettere entro 60 giorni dalla *ricorrenza anniversaria* del contratto il *documento unico di rendicontazione annuale* della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- cumulo dei premi versati dal *perfezionamento del contratto* e valore della *prestazione* rivalutata alla data di riferimento del *documento unico di rendicontazione* precedente;
- dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato e un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;

- valore dei *riscatti parziali* rimborsati nell'anno di riferimento;
- valore della *prestazione* rivalutata alla data di riferimento del *documento unico di rendicontazione*;
- valore di *riscatto* maturato alla data di riferimento del *documento unico di rendicontazione*;
- tasso annuo di rendimento finanziario riconosciuto della gestione, come specificato al precedente articolo 10, *aliquota di retrocessione* del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti da Reale Mutua, tasso annuo di *rivalutazione* delle prestazioni.

Informiamo che su www.realemutua.it è disponibile un'Area Riservata che permetterà di consultare la propria posizione assicurativa (come previsto dall'art. 42 del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018) e di usufruire di altre utili funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.

15. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO



Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, il *Beneficiario* di un *contratto di assicurazione sulla vita* acquisisce, per effetto della designazione fatta a suo favore dal *Contraente*, un diritto proprio ai vantaggi del contratto. Questo significa, in particolare, che le prestazioni corrisposte a seguito di decesso dell'*Assicurato* non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette all'imposta di successione.

16. IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITÀ



Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile le somme dovute da Reale Mutua in dipendenza di contratti di *assicurazione sulla vita* non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare e quindi non sono pignorabili né sequestrabili.

17. CESSIONE PEGNO E VINCOLO



Il *Contraente* può cedere ad altri il contratto, nonché vincolarlo o darlo in pegno. Tali atti diventano efficaci solo quando Reale Mutua, a seguito di raccomandata del *Contraente*, ne faccia annotazione sul contratto o su un'*appendice* dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

18. FORO COMPETENTE



Il *foro competente* è esclusivamente quello del luogo di residenza-domicilio del consumatore (*Contraente*, *Beneficiario*, loro aventi diritto).

18. FORO COMPETENTE



Il *foro competente* è esclusivamente quello del luogo di residenza-domicilio del consumatore (*Contraente, Beneficiario*, loro aventi diritto).

PROPOSTA N. _____

STRAORDINARIA REALE GENNAIO 2024

Tariffa **RMA492SP_D1 - RMA492SP_D2**

INTERMEDIARIO _____ CUC* _____
INTERMEDIARIO 2 _____ COD. _____
INTERMEDIARIO 3 _____ SUBAGENZIA _____
DECORRENZA POLIZZA _____

Dati identificativi del Contraente

Cognome e nome / Ragione sociale _____ Data di nascita / Costituzione _____ Luogo di nascita / Costituzione _____ Sesso ☐ M ☐ F
Professione (indicare dettagliatamente le mansioni svolte e il settore di attività) _____ Residenza / Sede _____
☐ Da barrare qualora l'indirizzo di corrispondenza / domicilio differisca dall'indirizzo di residenza. E' necessario compilare l'apposito modulo; in mancanza ogni comunicazione verrà inviata all'indirizzo di residenza.
Frazione (eventuale) _____ CAP _____ Comune _____ Prov. _____
Prefisso e telefono _____ Paese estero di residenza _____ Cittadinanza _____ Seconda Cittadinanza _____
Codice fiscale (P.Iva solo in caso di Ditta Individuale) _____ Doc. di riconoscimento (allegato in copia leggibile) _____ **È obbligatorio l'invio di un documento valido.** N. documento _____
Rilasciato da _____ Località di rilascio _____ Data di rilascio _____ Data di scadenza _____

Dati identificativi dell'eventuale esecutore per conto del Contraente (da compilare nel caso di contratto stipulato da un esecutore per conto di terzi soggetti)

Qualifica: ☐ Rappresentante legale ☐ Delegato ☐ Tutore
Cognome e nome _____ Data di nascita _____ Luogo di nascita _____ Prov. _____ Nazionalità _____
Codice fiscale _____ Sesso ☐ M ☐ F Indirizzo di residenza _____
Comune _____ Prov. _____ CAP _____ Paese _____ Residenza ai fini fiscali (1) _____
Cittadinanza _____ Seconda Cittadinanza _____ Doc. di riconoscimento (allegato in copia leggibile) _____ N. documento _____
Data di rilascio / rinnovo _____ Data di scadenza _____ Rilasciato da _____ Località di rilascio _____

Assicurando (compilare solo se diverso dal Contraente)

Cognome e nome _____ Data di nascita _____ Luogo di nascita _____ Sesso ☐ M ☐ F
Professione (indicare dettagliatamente le mansioni svolte e il settore di attività) _____ Codice fiscale _____
Residenza (o domicilio) _____ N. _____ CAP _____ Frazione / Comune _____ Prov. _____
Documento di riconoscimento (allegato in copia leggibile) _____ N. Documento _____ Data di rilascio / rinnovo _____ Data di scadenza _____
Rilasciato da _____ Località di rilascio _____

* Campo obbligatorio

Il campo CUC (Codice Unico Collaboratore) è la matricola di chi emette la proposta e intermedia il contratto si compone di 7 caratteri in questa maniera:

- Posizione 1 (Codice Collaboratore)
- Posizione 2 (Codice Compagnia): per Reale Mutua è '1'
- Posizione 3, 4, 5: Codice Agenziale
- Posizione 6-7: è il numero progressivo attribuito automaticamente dal sistema per ciascun codice intermediario

La formazione preventiva di prodotto è obbligatoria ai sensi dell'art 89 Reg. 40/18. I requisiti formativi vengono verificati tramite il codice CUC. In assenza i sistemi informatici non permettono il caricamento della proposta.

Beneficiari (si raccomanda di privilegiare la designazione nominativa)

In caso di mancata indicazione del beneficiario nominativo, l'impresa potrà incontrare, al decesso dell'Assicurato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del beneficiario. La modifica o revoca di quest'ultimo deve essere comunicato all'impresa. In caso di morte dell'Assicurato l'importo liquidabile sarà pagato a:

1	Cognome e nome / Ragione sociale	Data di nascita	Codice fiscale / P.Iva	% di beneficio
	Recapito	Indirizzo e-mail		☐ Escludere l'invio di comunicazioni al Beneficiario, prima dell'evento
	Beneficiario in difetto del primo individuato			
2	Cognome e nome / Ragione sociale	Data di nascita	Codice fiscale / P.Iva	% di beneficio
	Recapito	Indirizzo e-mail		☐ Escludere l'invio di comunicazioni al Beneficiario, prima dell'evento
	Beneficiario in difetto del secondo individuato			
3	Cognome e nome / Ragione sociale	Data di nascita	Codice fiscale / P.Iva	% di beneficio
	Recapito	Indirizzo e-mail		☐ Escludere l'invio di comunicazioni al Beneficiario, prima dell'evento
	Beneficiario in difetto del terzo individuato			
4	Cognome e nome / Ragione sociale	Data di nascita	Codice fiscale / P.Iva	% di beneficio
	Recapito	Indirizzo e-mail		☐ Escludere l'invio di comunicazioni al Beneficiario, prima dell'evento
	Beneficiario in difetto del quarto individuato			
5	Cognome e nome / Ragione sociale	Data di nascita	Codice fiscale / P.Iva	% di beneficio
	Recapito	Indirizzo e-mail		☐ Escludere l'invio di comunicazioni al Beneficiario, prima dell'evento
	Beneficiario in difetto del quinto individuato			

Beneficiario non nominativo (2) _____

In difetto del Beneficiario non nominativo designato in caso di decesso dell'Assicurato l'importo liquidabile sarà corrisposto a: _____

Qualora il Contraente lo desideri, è possibile indicare un referente terzo diverso dal Beneficiario, al quale la Compagnia farà riferimento in caso di decesso dell'Assicurato. In caso di Beneficiari plurimi, si prega di consegnare l'elenco con i dati identificativi.

Referente Terzo

Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita/Constituzione	Sesso
Codice fiscale	Indirizzo di residenza		☐ M ☐ F
Frazione	Comune di residenza.	CAP	Provincia
Telefono	Indirizzo e-mail		

Premio e prestazioni

Caricamento per spese di emissione € 30,00

Importo del premio unico Euro _____ (premio minimo Euro 5.000,00)

Il premio è investito nelle due gestioni separate Reale e Reale Uno secondo le percentuali riportate nella tabella sottostante:

Gestione Separata	Percentuale di investimento
SPECIFICA PROVVISATA DI ATTIVI	50%
REALE UNO	50%
Totale	100%

Convenzione L_____

Se si tratta di reinvestimento indicare numero di polizza in scadenza / scaduta

Modalità di pagamento del premio consentite dalla Compagnia

Il versamento dei premi potrà essere effettuato con assegno circolare o bancario intestato a Società Reale Mutua di Assicurazioni e con clausola di non trasferibilità, con bonifico bancario o postale, con bancomat o carta di credito, con bollettino di conto corrente postale (addebito immediato).

Per importi superiori a 200.000,00 euro, il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale con valuta fissa sul c/c intestato a Società Reale Mutua di Assicurazioni presso Banca Reale S.p.A., codice IBAN IT0600313801000000012992558, indicando come causale: CODICE AGENZIA – STRAORDINARIA REALE GENNAIO 2024 – COGNOME CONTRAENTE.

ATTENZIONE:

- Si ricorda che per i pagamenti di premio effettuati tramite bollettino postale, essendo dubbio che lo stesso costituisca un mezzo di pagamento tracciato, la detraibilità del premio, laddove prevista, avverrà sotto la responsabilità dell'avente diritto.
- non è possibile effettuare pagamenti con mezzi diversi da quelli sopra indicati.

Revocabilità della proposta e diritto di recesso del Contraente ➔ Per le modalità di esercizio si rimanda alle Condizioni di Assicurazione

Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurando

lo sottoscritto

- **DICHIARO** ad ogni effetto di legge che le informazioni e le risposte da me rese anche se materialmente scritte da altri sono veritiere ed esatte, che non è stata taciuta, omessa o alterata alcuna circostanza, facendomi carico di comunicare alla Società eventuali variazioni di dati da me forniti.

AVVERTENZE

- la Società non sarà tenuta ad indicare i motivi delle proprie decisioni nel caso di applicazioni di condizioni restrittive, rinvio a rifiuto;
- le informazioni incomplete o inesatte riportate sul presente modulo possono causare il differimento dell'investimento.

Firma e/o timbro del Contraente (o dell'esecutore per conto del Contraente)

Firma dell'Assicurando (se diverso dal Contraente)

[X](#)

Autocertificazione Trasparenza Fiscale

- ☐ Il Contraente dichiara di "NON avere" la residenza fiscale o la cittadinanza negli Stati Uniti ai fini FATCA".
- ☐ Il Contraente dichiara di "NON avere" la residenza fiscale o la cittadinanza in uno degli Stati aderenti al CRS.
- ☐ Il Contraente dichiara di "avere" la residenza fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA" ed è consapevole del fatto che la società provvederà, in conformità alla normativa FATCA e alle leggi vigenti in Italia, a riportare determinate informazioni a lui riferibili alla competente Autorità Fiscale*..
- ☐ Il Contraente dichiara di avere la residenza fiscale o la cittadinanza in uno degli Stati aderenti al CRS ed è consapevole del fatto che la società provvederà, in conformità alla normativa CRS e alle leggi vigenti in Italia, a riportare determinate informazioni a lui riferibili alla competente Autorità Fiscale.

* In tal caso il Contraente dichiara di aver compilato il modulo "Autocertificazione Trasparenza fiscale FATCA e CRS" disponibile presso l'Intermediario.

Firma del Contraente (o dell'esecutore per conto del Contraente)

X

Spazio riservato all'intermediario

Contestualmente alla firma della presente proposta il sottoscritto _____ (nome e cognome in chiaro di chi ritira effettivamente il mezzo di pagamento)

ritira: ☐ Bonifico ☐ Assegno bancario ☐ Assegno circolare ☐ Bancomat / Carta di credito ☐ Reinvestimento ☐ Bollettino Postale

Intestato a: ☐ Reale Mutua Assicurazioni ☐

dell'importo di Euro 

☐ BARRARE SE NON SI EFFETTUA ALCUN INCASSO

Firma dell'Intermediario

X

Ulteriori dichiarazioni

DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente Proposta:

- il documento contenente le informazioni chiave (KID comprensivo del Documento sulla Sostenibilità) Codice VIT8456_KID_01/2024;
- il documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo IBIP) Codice VIT8456_DAI_01/2024;
- le Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario Codice VIT8456_COND_01/2024

Firma del Contraente (o dell'esecutore per conto del Contraente)

X

DICHIARO che i dati relativi al Contraente sono stati da me personalmente raccolti e di aver rilasciato copia della documentazione prevista dal Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

DICHIARO altresì di avere raccolto le informazioni necessarie ai fini FATCA e CRS.

Firma dell'Intermediario

X

DICHIARO:

di aver ricevuto e preso visione del documento riepilogativo "Informativa sul distributore" (allegato 3), del documento "Informazioni sulla distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo" (allegato 4-bis) e del documento "Elenco delle regole di comportamento del distributore" nel caso di offerta fuori sede o di vendita a distanza (Allegato 4-ter) del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

Luogo e data

Firma del Contraente (o dell'esecutore per conto del Contraente)

X

Al fine di consentire la corretta emissione del contratto sottoscritto, prima di inviare il documento in Società verificare che tutti i campi siano stati compilati e le firme richieste siano state raccolte.

La presente Proposta ha una validità di 30 giorni dalla data di sottoscrizione. In ogni caso l'emissione del contratto è possibile esclusivamente entro la data di fine commercializzazione della relativa edizione di tariffa.

La presente proposta è stata sottoscritta

Luogo e data

Firma del Contraente (o dell'esecutore per conto del Contraente)

X

(1) Residenza fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA

Salvo eccezioni, ai fini della normativa FATCA si considera "residente fiscale negli Stati Uniti" il soggetto che possiede almeno uno dei seguenti requisiti:

- a. sia "Cittadino Statunitense", intendendosi per tale anche la persona che è nata negli Stati Uniti d'America e non è più ivi residente o non lo è mai stato (c.d. cittadinanza per nascita);
- b. sia residente stabilmente negli USA;
- c. sia in possesso della "Green Card", rilasciata dall'Immigration and Naturalization Service";
- d. abbia soggiornato negli USA per il seguente periodo minimo:
 - 1. 31 giorni nell'anno di riferimento e,
 - 2. 183 giorni nell'arco temporale di un triennio, calcolati computando:
 - interamente i giorni di presenza nell'anno di riferimento;
 - un terzo dei giorni di presenza dell'anno precedente;
 - un sesto dei giorni di presenza per il secondo anno precedente.

(2) INDICARE I BENEFICIARI IN BASE AI RELATIVI CODICI:

Cod. 1 - L'Assicurato - **Cod. 2** - Il Contraente - **Cod. 3** - Eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato in parti uguali - **Cod. 4** - I figli nati e nati dell'Assicurato in parti uguali - **Cod. 5** - Il coniuge dell'Assicurato - **Cod. 6** - Il coniuge e i figli dell'Assicurato nati e nati in parti uguali - **Cod. 7** - I genitori dell'Assicurato in parti uguali - **Cod. 8** - Vincolo a favore di terzi (indicare nome e cognome o ragione sociale). Qualora nessuna di tali forme corrispondesse alle esigenze, indicare comunque cognome e nome dei beneficiari per esteso negli appositi spazi.

Servizio Clienti
Buongiorno Reale

800 320 320

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20
buongiorno reale@realemutua.it

IL TUO AGENTE REALE



mod. VIT8456_COND_01/2024



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it
www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.